

Art. 23 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma, rilasciare quietanze liberatorie tanto alle amministrazioni autonome dello Stato e di Enti Pubblici, quanto a quelle private. Può pure rilasciare procure per determinati atti, nonchè per ricorsi e contro-ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonchè per l'assistenza e la rappresentanza legale della società dinanzi ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza, o in assenza di questi, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative, vigenti al riguardo.

### CAPO III - COLLEGIO SINDACALE.

Art. 24 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra non soci dall'Assemblea, la quale nominerà an